



LABOUR CONSULTING SRLTP

Società a Responsabilità Limitata tra Professionisti – c.s. 10.000 € i.v.
Iscrizione Ordine Consulenti del Lavoro di Reggio Emilia

Soci Fondatori

Dott.ssa Cristina Campani - Consulente del Lavoro
Dott. Matteo Marmioli - Consulente del Lavoro
Rag. Gino Scalabrini - Consulente del Lavoro

Partners di Studio

Dott.ssa Francesca Atzeni - Consulente del Lavoro
Paola Lavinia Chierici - Consulente del Lavoro
Dott.ssa Cristina Fantuzzi - Consulente del Lavoro

Via Pier Carlo Cadoppi, 14
42124 REGGIO EMILIA (RE)
Tel. 0522.927202 Fax 0522.230753

Borgo della Salnitrrara, 3
43121 PARMA (PR)
Tel. 0521.941760 Fax 0521.942176

P.I. 02735450351
Mail labour@labourconsulting.com
Pec labourconsulting@legalmail.it
Web www.labourconsulting.com

**Ai Clienti in indirizzo
Loro sedi**

Parma-Reggio Emilia, 25 gennaio 2021.

Oggetto: Congedi padre lavoratore dipendente – aggiornamento dall'1.1.2021

Si ricorda che l'art. 4, co. 24, L. 92/2012 aveva introdotto, in via sperimentale per gli anni 2013-2015, l'**obbligo per il padre lavoratore dipendente** di astenersi dal lavoro per un giorno, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio. Successivamente l'art. 1, co. 205, L. 208/2015 aveva prorogato il suddetto congedo obbligatorio di paternità anche per il 2016, aumentando i giorni di astensione a due.

L'art. 1, co. 354, L. 232/2016 (modificato poi dalle L. 145/2018 e L. 160/2019) aveva ulteriormente prorogato il congedo obbligatorio del padre lavoratore dipendente per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.

In questa sequenza, si inseriscono le NOVITA' della legge di bilancio 2021 (art. 1 commi 25 e 363, 364), che per l'anno 2021 dispongono una ulteriore estensione dei congedi di paternità il cui quadro è così sintetizzabile:

- 1 giorno per il 2015
- 2 giorni per gli anni 2016 e 2017
- 4 giorni per l'anno 2018
- 5 giorni per l'anno 2019
- 7 giorni per l'anno 2020
- **10 giorni per l'anno 2021.**

Il padre lavoratore – per l'anno 2021 – ha inoltre la possibilità di fruire di un ulteriore giorno facoltativo, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima (Inps msg. 894/2018).

Si precisa che l'istituto si applica anche al padre adottivo o affidatario e il termine del quinto mese decorre dall'effettivo ingresso in famiglia del minore (adozione nazionale) o dall'ingresso del minore in Italia (adozione internazionale).

Si evidenzia inoltre che **il congedo obbligatorio come esteso dalla legge di bilancio 2021** – che è spettante per i figli nati/adottati nel periodo 1.1.2021 – 31.12.2021 – è aggiuntivo rispetto al congedo di maternità e fruibile dal padre anche durante tale periodo; lo stesso non subisce variazioni nei casi di parto plurimo.

Il congedo facoltativo, invece, può essere fruito dal padre a condizione che la madre scelga di non fruire di altrettanti giorni del proprio congedo di maternità. La fruizione del giorno di congedo facoltativo da parte del padre comporta così la decurtazione, nella stessa misura, del congedo di maternità a favore della madre

Oltre a all'aggiornamento di cui sopra, si ritiene utile ricordare alle aziende che sono Clienti del servizio paghe con lo scrivente Studio, di segnalare sistematicamente ai nostri uffici la circostanza in cui un proprio dipendente diventi padre, al fine di indirizzare correttamente e senza disguidi la fruizione – che si ribadisce essere obbligatoria – dei 10 giorni di congedo 2021.

Rimaniamo a disposizione per ulteriori approfondimenti.

Labour Consulting Srltp

RIPRODUZIONE VIETATA